

PARTE PRIMA**SEZIONE I**

Regione Calabria

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 23 marzo 2010, n. 1

Regolamento recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8" e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico.

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Regolamento recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8" e per la semplificazione amministrativa e il riordino dello sportello unico.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 - Adeguamento all'ordinamento comunitario.....	2
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione.....	2
Art. 3 - Esclusioni.....	2
Art. 4 - Obiettivi, finalità e strumenti di intervento.....	3
Art. 5 - Requisiti vietati.....	3
Art. 6 - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale.....	4
Art. 7 - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni.....	4
Art. 8 - Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione.....	4
TITOLO II - MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE	5
Art. 9 - Modificazioni di leggi regionali.....	5
TITOLO III – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	5
Art. 10 - Ulteriori semplificazioni dei procedimenti amministrativi regionali.....	5
Art. 11 - Esclusioni.....	6
Art. 12. - Sportello unico (SUAP): ambito di applicazione e funzioni.....	6
Art. 13 - Il portale dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive - SURAP-Compiti della Regione.....	7
Art. 14 - Diritto all'informazione.....	8
Art.15 - Dichiarazione di inizio attività e al Silenzio assenso.....	8
Art. 16 - Funzioni dell'Agenzia per le imprese e Avvio immediato dell'attività.....	9
Art. 17 - Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.....	10
Art. 18- Disposizioni finali.....	10
NOTE:	10

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Adeguamento all'ordinamento comunitario

1. Il presente regolamento, in esecuzione della delega legislativa di cui agli artt. 62 e 63 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19¹, attua la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalla medesima direttiva 2006/123/CE, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti negli atti normativi statali.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono implementate con successivi provvedimenti per garantire la leggibilità e la chiarezza dei testi normativi.
3. Gli atti normativi statali di attuazione della direttiva 2006/123/CE si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino a quando la Regione non interverrà con disciplina propria.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le definizioni e le disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE e nei decreti legislativi di cui all'art. 41² della legge 7 luglio 2009 n. 88 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008*), di seguito denominata *Legge comunitaria 2008*.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque attività economica svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
2. Nel rispetto dei principi della direttiva 2006/123/CE, la Regione assicura che non saranno posti ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli stati membri dell'Unione europea nel territorio regionale, garantendo l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.
3. La Regione garantisce la propria collaborazione con lo Stato e con le autorità degli Stati membri dell'Unione europea secondo i principi della cooperazione amministrativa disciplinati dalla direttiva 2006/123/CE e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva stessa di cui alla *Legge comunitaria 2008*, ed, in particolare, l'art. 41 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 3 – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al settore fiscale e alle attività di cui all'art. 2, comma 2, della direttiva 2006/123/CE di seguito elencate:
 - a) i servizi non economici d'interesse generale;
 - b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE;
 - c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;
 - d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;
 - e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
 - f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura

sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;

i) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui all'art. 45 del trattato;

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

k) i servizi privati di sicurezza;

l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, inoltre, alle ulteriori attività e servizi previsti nei decreti legislativi di cui all'art. 41 della *Legge comunitaria 2008*.

Art. 4 - Obiettivi, finalità e strumenti di intervento

1. Il presente regolamento, di attuazione della direttiva 2006/123/CE, mira a:

a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione;

b) garantire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale;

c) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità ai principi della direttiva;

d) garantire l'effettivo espletamento dei diritti dei prestatori di servizi e dei consumatori.

2. L'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. Al fine di dare attuazione nel territorio regionale alla direttiva 2006/123/CE il presente regolamento dispone che la legislazione regionale in materia di procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio sia conforme ai principi e criteri di seguito elencati:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi, riduzione degli oneri e dei tempi amministrativi, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ritardi ed effetti dissuasivi;

b) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;

c) garantire tutte le informazioni che riguardano le attività di servizi ai prestatori e destinatari di servizi;

d) garantire la divulgazione delle informazioni attraverso l'adozione di adeguate forme di pubblicità, di conoscibilità degli atti procedurali, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici;

e) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato obbligo o requisito è stato rispettato.

Art. 5 - Requisiti vietati

1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non può essere subordinato al rispetto dei requisiti elencati nell'art. 14³ della direttiva 2006/123/CE ed ad eventuali, ulteriori requisiti elencati nei decreti legislativi di cui all'art. 41 della *Legge comunitaria 2008*.

2. I requisiti vietati di cui all'art. 14 citato, presenti in atti normativi o regolamentari della Regione e degli Enti locali, si intendono esplicitamente abrogati.

Art. 6 - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale

1. Con il presente regolamento la Regione mantiene il regime autorizzatorio per le medie e grandi strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.*) e della L.R. 11 giugno 1999, n. 17 (*Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa*), per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.*) e per la distribuzione di carburanti di cui alla delibera del Consiglio regionale dell'8 marzo 1995, n. 584 (*Piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso autotrazione*) sulla base di una programmazione da attuare secondo i principi e i criteri della direttiva 2006/123/CE, con riguardo, in particolare, alla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.
2. Il mantenimento del regime autorizzatorio nelle materie di cui al comma 1 sarà oggetto di notifica secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 7 della direttiva 2006/123/CE e dei decreti legislativi di cui all'art. 41 della *Legge comunitaria 2008*.
3. Con successivi regolamenti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010, saranno abrogate o modificate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la direttiva 2006/123/CE.

Art. 7 - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni

1. In conformità all'art. 14, comma 1, punto 6⁴, della direttiva 2006/123/CE, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzatori per l'esercizio dell'attività di servizi, è vietato il coinvolgimento diretto o indiretto alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti, fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione, né la consultazione del grande pubblico.

Art. 8 - Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione

1. La Regione con il presente regolamento garantisce nel proprio territorio la prestazione temporanea e occasionale di servizi ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.
2. In conformità all'art.16 della direttiva 2006/123/CE, la Regione non può subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:
 - a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità
o, nel caso di persone giuridiche, della sede,
 - b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,
 - c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.
3. Se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, si possono imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi in caso di prestazione temporanea e

occasionale.

4. Restano ferme le disposizioni di cui al Capo IV, sezione 1 della direttiva servizi e dei successivi decreti legislativi di cui all'art. 41 della *Legge comunitaria 2008*.

TITOLO II - MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE

Art. 9 – Modificazioni di leggi regionali

1. Le norme sul procedimento amministrativo regolate dalla L.R. 4 settembre 2001, n. 19 (*Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria*) sono integrate, in attesa di una specifica riformulazione, dagli articoli 7, 8, 9 e 10⁵ della legge 18 giugno 2009, n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*) e dovranno uniformarsi, altresì, ai seguenti ulteriori principi e criteri:

a) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi;

b) accettazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che un determinato onere o obbligo è stato assolto in conformità, in particolare, all'art. 5, commi 3 e 4 della direttiva 2006/123/CE e ai successivi decreti legislativi di cui all'art. 41 della *Legge comunitaria 2008*;

c) svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro;

d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;

e) facile accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE e dei successivi decreti legislativi di cui all'art. 41 della *Legge comunitaria 2008*;

f) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

TITOLO III – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 10 – Ulteriori semplificazioni dei procedimenti amministrativi regionali

1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza del SUAP sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa e ai principi della direttiva 2006/123/CE e ai principi di cui all'art. 22⁶ della L.R. 13 giugno, 2008 n. 15, "*Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)*".

2. La Regione individua con successivo atto i procedimenti semplificati di cui al presente articolo e relativi ad attività di servizi in attuazione dei criteri e principi di cui al comma 1. I Dirigenti generali approvano, con uno o più decreti, la modulistica da rendere disponibile per l'utilizzo e la compilazione, sul portale di cui all'articolo 13, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

3. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 11 – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché agli impianti e le infrastrutture energetiche, alle attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, agli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, alle infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), le cui funzioni amministrative non sono delegate o trasferite per legge o altra fonte ai Comuni.

Art. 12. - Sportello unico (SUAP): ambito di applicazione e funzioni

1. Il presente regolamento dà attuazione, altresì, ai principi della semplificazione amministrativa di cui all'articolo 6⁷ della direttiva 2006/123/CE, all'art. 22 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (*Sportello Unico per le Attività Produttive*) in coerenza con l'Asse VII - Linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013, e all'art. 38 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*).

2. Il SUAP costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione ai procedimenti amministrativi che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE.

3. Il SUAP esercita, inoltre, le funzioni amministrative concernenti lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui al comma precedente salva diversa disposizione dei Comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese e i prestatori da parte del SUAP, in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.

4. Il SUAP assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure di cui ai commi 2 e 3 sulla base di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 38⁸, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o avvalendosi del sistema camerale. Nei Comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo Sportello Unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni.

6. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario del comune stesso. Il responsabile del SUAP è responsabile dell'intero procedimento e costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti in possesso del SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge.

8. Le pubbliche amministrazioni e gli altri uffici comunali interessati coinvolti nel procedimento non

possono trasmettere o rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.

9. I richiedenti presentano presso il SUAP le domande relative ai procedimenti di cui al comma 2. Per le medesime finalità i richiedenti possono rivolgersi a soggetti privati accreditati, di cui al successivo art. 16 ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico l'interessato possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio delle attività dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.

11. I soggetti interessati sono tenuti ad informare il SUAP in merito a cambiamenti riguardanti:

- a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
- b) i mutamenti che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Art. 13 – Il portale dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive - SURAP- Compiti della Regione.

1. La Regione, realizza il portale dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive denominato SURAP, inteso quale struttura di coordinamento dei Dipartimenti regionali interessati al procedimento unico nonché di collegamento con i SUAP comunali singoli o associati.

2. Attraverso il SURAP, la Regione:

- a) promuove la messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure informatiche;
- b) fornisce assistenza ai SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa vigente in materia;
- c) predispose ed aggiorna l'elenco dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le materie interessate;
- d) promuove l'adeguamento e la standardizzazione della modulistica unica.

3. Il SURAP cura l'informazione attraverso il portale in relazione:

- a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10, comma 2, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
- b) alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
- c) alle informazioni, che devono essere garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/123/CE.

4. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

5. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.

6. Il SURAP interopera con il portale www.impresainungiorno.it e con i portali già realizzati dagli enti

locali a supporto dei SUAP, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle regole di interoperabilità previste dal sistema pubblico di connettività.

7. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento o delibera regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 2010.

8. Per il conseguimento delle suddette finalità sarà istituito il Tavolo di Coordinamento Regionale per gli Sportelli Unici al quale partecipano Regione, Province, Comuni e la rappresentanza regionale delle Camere di Commercio, delle associazioni di categoria, nonché di tutte le amministrazioni esterne coinvolte nel procedimento autorizzatorio unico.

9. Sulla base delle risorse finanziarie disponibili sul POR Calabria FESR 2007-2013 la Regione individua apposite azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione ed all'operatività delle imprese e dei prestatori mediante il potenziamento e il coordinamento a livello regionale e provinciale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

Art. 14 - Diritto all'informazione

1. Attraverso il SURAP e i SUAP, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:

- a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi;
- b) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per esercitare le attività di servizi;
- c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle in materia di esercizio delle attività di servizi;
- d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
- e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
- f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo Sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), vengono interpretati ed applicati. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Il SURAP e i SUAP rispondono con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.

Art.15 - Dichiarazione di inizio attività e Silenzio assenso

1. Nei casi in cui i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, siano soggette a Dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione è presentata al SUAP.

2. L'istanza di cui al comma 1, nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è presentata presso il Registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al successivo comma 4.

3. La dichiarazione di inizio attività attesta la sussistenza dei requisiti richiesti ed è corredata degli elaborati progettuali e di una relazione asseverata redatta da un professionista abilitato circa la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza, di cui al successivo art.17.

4. Il SUAP, al momento della presentazione della DIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente ricevuta al richiedente e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio lavori, può:

a) iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA, ovvero decorso il termine più breve previsto dalle specifiche discipline regionali;

b) avviare immediatamente l'attività nei casi in cui la DIA riguardi l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, comprese le iscrizioni in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante.

5. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della DIA, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici competenti, il SUAP trasmette con modalità informatica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, gli comunica le cause ostative all'esercizio delle attività e adotta i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali provvedimenti, nel caso di DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, in contrasto con lo strumento urbanistico, sono adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione incompleta.

6. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera f), del decreto legge, la ricevuta di cui al comma 4 costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

7. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Art. 16 - Funzioni dell'Agenzia per le imprese e Avvio immediato dell'attività

1. Nei casi di cui all' articolo 15, commi 1 e 7, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le imprese per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c), del decreto legge, con le modalità previste dal regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 38, comma 4 del medesimo decreto legge.

2. L'Agenzia per le imprese, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di

titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio.

3. Il SUAP, entro il terzo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione di conformità, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti.

4. L'Agenzia per le imprese, in modalità telematica, può presentare la DIA presso l'Ufficio del registro delle imprese competente per territorio, nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica.

5. L'interessato, nel caso di cui al presente articolo, utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia per le imprese e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

Art. 17 - Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale

1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, lo sportello unico, gli altri uffici comunali e le altre Amministrazioni interessate, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:

- a) la prevenzione degli incendi;
- b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
- c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
- d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
- e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
- g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
- i) le industrie qualificate come insalubri;
- j) le misure di contenimento energetico.

Art. 18- Disposizioni finali

1. Le norme e i regolamenti della Regione e degli Enti locali in contrasto con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE e del presente regolamento si intendono inefficaci.

NOTE:

¹ Art. 62, L.R. 19/2009, Semplificazione dei procedimenti per l'accesso e l'esercizio di attività di servizio. 1. La Giunta regionale al fine di dare attuazione alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, adotta appositi Regolamenti, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta del Dipartimento Attività Produttive che curerà, in fase di predisposizione delle proposte, il coordinamento dei Dipartimenti interessati.

2. L'art. 14 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato.

Art. 63, L.R. 19/2009, Semplificazione dei procedimenti per l'accesso e l'esercizio di attività di servizio. 1. La Giunta regionale al fine di dare attuazione alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, adotta appositi Regolamenti su proposta del Dipartimento Attività Produttive che curerà, in fase di predisposizione delle proposte, il coordinamento dei Dipartimenti interessati.

NOTE:

2. L'art. 14 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato.

L.R. 12 giugno 2009, n. 19 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 B.U. Calabria 16 giugno 2009, n. 11, suppl. straord. 19 giugno 2009, n. 1.	
Art. 62 Semplificazione dei procedimenti per l'accesso e l'esercizio di attività di servizio	Art. 63 Semplificazione dei procedimenti per l'accesso e l'esercizio di attività di servizio
1. La Giunta regionale al fine di dare attuazione alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, adotta appositi Regolamenti, previo parere della Commissione consiliare competente , su proposta del Dipartimento Attività Produttive che curerà, in fase di predisposizione delle proposte, il coordinamento dei Dipartimenti interessati.	1. La Giunta regionale al fine di dare attuazione alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, adotta appositi Regolamenti su proposta del Dipartimento Attività Produttive che curerà, in fase di predisposizione delle proposte, il coordinamento dei Dipartimenti interessati.
2. L'art. 14 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato.	2. L'art. 14 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato

L.R. 13-6-2008 n. 15 - Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

ABROGATO

[Art. 14, Semplificazione amministrativa, razionalizzazione della spesa, certificazione della qualità e carte dei servizi.

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire ed approvare un "manuale dei procedimenti e della semplificazione amministrativa" attraverso uno o più provvedimenti amministrativi, norme regolamentari volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza dell'attività amministrativa regionale.
2. Il manuale dei procedimenti e della semplificazione amministrativa di cui al comma precedente dovrà servire al permanente miglioramento della qualità dei servizi e misurazione della soddisfazione degli utenti con particolare riguardo a:
 - a) dare certezza degli iter procedurali e velocizzare i tempi di attuazione e casistica dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - c) ridurre i costi e gli sprechi nell'erogazione dei servizi.
3. I Dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ognuno per la parte di propria competenza, trasmetteranno al Segretariato Generale della Giunta, ai fini della loro approvazione da parte della Giunta, la proposta di "carta dei servizi dipartimentali" per la partecipazione e la trasparenza nei rapporti fra la Regione, le altre pubbliche amministrazioni ed i cittadini/utenti.]

² Legge 7 luglio 2009 n. 88, Art. 41, (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;
 - b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;
 - c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'art. 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'art. 17 della direttiva;
 - d) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;
 - e) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
 - f) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
 - g) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;
 - h) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;
 - i) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;
 - l) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;
 - m) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a

NOTE:

distanza e per via elettronica;

n) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;

o) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;

p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all'art. 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione;

q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

s) garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;

t) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri di cui al comma 1.

3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

³ Articolo 14, Direttiva 2006/123/CE, "Requisiti vietati"

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;

3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

5) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;

7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni professionali;

8) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo.

⁴ Art. 14, comma 1, punto 6, Direttiva 2006/123/CE:

6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni

NOTE:

che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;

⁵ Articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.*

Art. 7. (Certeza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l' articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l' articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell' articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

Art. 8. (Certeza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall' articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 16:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze

NOTE:

istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all' articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

Art. 9. (Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All' articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

2. All' articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

3. Al comma 1 dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all'asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell' articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza».

4. Al comma 2 dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

5. Al comma 3 dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».

6. Al comma 5 dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10. (Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

b) all' articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

⁶ L.R. 13-6-2008 n. 15, Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Art. 22. Sportello unico regionale per le attività produttive.

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo, la Regione Calabria promuove l'attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) presso i Comuni, anche in forma associata. Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla

NOTE:

cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione ed alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive svolge funzioni di indirizzo nei confronti dei SUAP comunali. Esso cura l'istruttoria e rappresenta la Regione nel procedimento unico regionale ed opera al fine di garantire un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali.

3. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale adoterà, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, le Linee Guida regionali sugli Sportelli Unici. Tali Linee Guida sono realizzate attraverso un processo di concertazione con gli Enti Locali a cui sono chiamati a partecipare anche le Parti Economico-Sociali.

⁷ Art.6 Direttiva servizi 123/2006/CE.

Articolo 6. Sportello unico

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici:

a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;

b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle sue attività di servizi.

2. L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

⁸ D.L. 25-6-2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. - Convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 38. Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainunigiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predisporre un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 Marzo 2010

Loiero